

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI BACINO

SEDUTA del 08/06/2023
N. di Reg.14/2023

immediatamente eseguibile

OGGETTO: SCHEMA DI CONVENZIONE REGOLANTE L'INTESA PER LE RACCOLTE DI METALLI FERROSI E NON FERROSI NEL TERRITORIO DEL CONSIGLIO DI BACINO BRENTA PER I RIFIUTI.

L'anno **2023** (duemilaventitre) il giorno **8** (otto) del mese di **giugno** alle ore **15:00** si è riunito in **modalità telematica, mediante videoconferenza**, il Comitato di Bacino del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti", per deliberare come da invito prot. n. 465/2023 del 05/06/2023 formulato dal Presidente del Consiglio di Bacino (ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. b) della «Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti», stipulata in formato elettronico con ultimo repertorio n. 9269 degli atti del Segretario generale del Comune di Bassano del Grappa in data 31.10.2018).

Presiede la dott.ssa ANTONELLA ARGENTI, Presidente del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti", la quale accertata la validità della seduta, risultando presenti 6/7 componenti del Comitato di Bacino dà avvio ai lavori del Comitato di Bacino del Consiglio di Bacino "Brenta per i rifiuti".

Assume la funzione di Segretario verbalizzante il Direttore f.f. dott.ssa GIUSEPPINA CRISTOFANI.

Al momento della votazione dell'argomento in oggetto, sono presenti:

NOMINATIVO	CARICA	P/A
ARGENTI ANTONELLA Sindaco del Comune di Villa del Conte (PD)	PRESIDENTE	P
BAGGIO LORENZA MARIA Assessore delegato del Comune di Camposampiero (PD)	COMPONENTE	P
BERGAMIN ALESSANDRA Assessore delegato del Comune di Vigodarzere (PD)	COMPONENTE	P
MONTAGNER CRISTIANO Sindaco del Comune di Mussolente (VI)	COMPONENTE	P
PELLANDA LUIGI Sindaco del Comune di Tezze sul Brenta (VI)	COMPONENTE	P
SPAGNOLO LUCIO Sindaco del Comune di Rotzo (VI)	COMPONENTE	P
TONAZZO STEFANO Sindaco del Comune di Limena (PD)	COMPONENTE	A

Il Comitato adotta quindi la deliberazione nel testo più avanti verbalizzato.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI BACINO

Dott.ssa ANTONELLA ARGENTI
(firma digitale)

Verbale letto, approvato e sottoscritto nella seguente composizione: facciate n.5 – allegati vari
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI BACINO

Dott.ssa ANTONELLA ARGENTI
(firma digitale)

IL DIRETTORE f.f.
Dott.ssa GIUSEPPINA CRISTOFANI
(firma digitale)

IL COMITATO DI BACINO DEL CONSIGLIO DI BACINO “BRENTA PER I RIFIUTI”

PREMESSO che:

- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*" e ss. mm. e ii., nella parte quarta disciplina, agli artt. 199 e seguenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti solidi urbani;
- la Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 52 "*Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della Legge 23 dicembre 2009. n. 191*", ha assegnato le funzioni amministrative relative alla gestione integrata dei rifiuti ai Consigli di Bacino, che eserciteranno la propria funzione di regolazione per ciascun ambito territoriale ottimale;
- ai sensi della Legge regionale 52/2012, modificata dapprima dalla Legge regionale 7 febbraio 2014, n. 3 e successivamente dalla legge regionale 2 aprile 2014, n. 11, sono stati individuati i bacini territoriali ottimali per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino;
- in particolare l'art. 3, della Legge Regionale 52/2012 stabilisce che gli enti locali ricadenti nei bacini territoriali provinciali, infraprovinciali o interprovinciali esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino; i consigli di bacino operano in nome e per conto degli enti locali in essi associati, secondo modalità definite dall'apposita convenzione di cui all'articolo 4 che li istituisce, e sono dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni di programmazione, organizzazione, affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani;

VISTA la Convenzione per la costituzione ed il funzionamento del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti” afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale, in conformità all’art. 30 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”», con ultima sottoscrizione - effettuata dal Commissario ad acta ing. Luigi Fortunato per conto dei Comuni di Rossano Veneto, Rovolon, Rubano, Saccolongo e Selvazzano Dentro – in data 31.10.2018 con repertorio n. 9269 degli atti del Segretario generale del Comune di Bassano del Grappa; parimenti la trasmetteva a tutti i Comuni ricadenti nel Bacino con nota prot. n. 78536 dell’08.11.2018;

VISTE altresì:

- la deliberazione dell’Assemblea di Bacino n. 2 del 02.12.2019, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: *Elezione del Comitato del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti”*;
- la deliberazione dell’Assemblea di Bacino n. 3 del 02.12.2019, immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: *Elezione del Presidente del Consiglio di Bacino “Brenta per i rifiuti”*;

ASSUNTO che con delibera n. 28 del 15/12/2022 si è scelto, per questa fase di avvio, di continuare la collaborazione con il CdB Brenta, Ente omologo per dimensioni, struttura e forma giuridica, mediante un rapporto di collaborazione e supporto, nella forma di convenzione, per sovvenire sia all’esigenza stringente di collocare il personale presso uffici, che di formarlo, che di usufruire della figura del Direttore in forma congiunta, incardinando in via transitoria la struttura dell’ufficio di Bacino Brenta per i rifiuti presso il Consiglio di Bacino Brenta per il Servizio Idrico Integrato;

EVIDENZIATO che con Decreto del Ministero dell’Ambiente del 1 febbraio 2018, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 123 della legge 4 agosto 2017 n. 124, sono

definite le modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi e, in particolare, sono definite le modalità di compilazione del formulario di identificazione rifiuti, di cui all'art. 193 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, nel caso di raccolta presso più produttori o detentori nell'ambito di un trasporto effettuato con lo stesso veicolo, nonché le modalità semplificate relative alla tenuta dei registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali n. 4 del 4 giugno 2018 con la quale ha provveduto, sulla base del combinato disposto dell'art. 1, comma 124, della legge 4 agosto 2017, e dell'articolo 5, comma 1, del D.M. 1 febbraio 2018, ad individuare le modalità semplificate d'iscrizione delle associazioni di volontariato e degli enti religiosi, nonché le modalità che consentano la temporanea iscrizione dei veicoli;

RICHIAMATO altresì quanto disposto dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali con proprie deliberazioni n. 5 e n. 6 del 31 luglio 2018 in ordine alla revisione della modulistica a seguito dell'introduzione delle succitate disposizioni normative;

RILEVATO quindi che alla luce della vigente normativa i soggetti interessati sono obbligati a rispettare la normativa sui rifiuti secondo la procedura di cui al D.M. 1 febbraio 2018 e alle deliberazioni dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali n. 4 del 4 giugno 2018, n. 5 e n. 6 del 31/07/2018;

RICORDATO che:

- il Consiglio di Bacino, quale ente di governo del servizio rifiuti come individuato dalla normativa nazionale (art. 3-bis, co. 1-bis, Decreto Legge n. 138/2011 ed art. 203 d.lgs. 152/2006) e come specificato dalla normativa regionale (art. 3, co. 6, legge regionale n. 52/2012), con Deliberazione dell'Assemblea n. 19 del 06.07.2022, ha approvato il documento denominato "*Programmazione d'ambito del Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti*" (di seguito "PdA"), con cui sono delineate le linee di azione strategiche del Servizio Integrato Ambiente (di seguito, il "SAI") nel territorio di competenza;
- Con delibera n. 22 del 22/12/2023 Il Consiglio di Bacino Brenta ha affidato in house providing a ETRA spa la gestione quindicennale del servizio integrato ambiente approvandone contestualmente lo schema di contratto di cui il PdA è documento attuativo;
- il contratto di servizio è stato sottoscritto in data 29 dicembre 2022 al n. 51340 serie 1T, autenticato nelle firme dal Notaio dott. Paone in Camposampiero (Padova);

EVIDENZIATO che:

- il Regolamento Unificato di gestione dei rifiuti urbani e di disciplina della tariffa avente natura corrispettiva, approvato con delibera di Assemblea n.13 del 29/04/2022, prevede all'articolo 42 "Associazioni di volontariato" la stipula di apposite convenzioni
- con nota prot.224 del 31/03/2023 il Consiglio di Bacino ha invitato i Comuni a segnalare e trasmettere eventuali Convenzioni in essere stipulate dai Comuni con Associazioni di volontariato che contribuiscono in diversi modi alle finalità di riduzione dei rifiuti urbani e al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa in materia di rifiuti.
- alla nota hanno risposto in particolare i Comuni di Trebaseleghe Ns. prot. 250/2023 e di Rubano, Ns prot. 252/2023;

ASSUNTA la necessità di coordinare le diverse modalità in atto con una convenzione unica per tutto il territorio regolato;

RITENUTO quindi che

- Tali Convenzioni previste dall'articolo 42 del Regolamento Unificato dovranno dal 2023 essere coordinate ed essere stipulate a tre tra Consiglio Brenta Rifiuti-Associazione di volontariato o ente religioso-gestore ETRA

PRESO ATTO di quanto sopra e **ACQUISITO** il nuovo schema di atto di intesa (allegato "A" alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale) per le attività di raccolta e trasporto occasionale di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi da parte di associazioni di volontariato ed enti religiosi che sono in questa sede proposti per le decisioni di propria competenza;

EVIDENZIATO che tale nuova procedura consente di verificare l'effettivo possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'attività di gestione dei rifiuti svolto da associazioni di volontariato ed enti religiosi;

RITENUTO pertanto di confermare l'intenzione del Consiglio di Bacino di sostenere le iniziative del volontariato e degli enti religiosi nelle attività di raccolta e trasporto occasionale di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi, per le finalità sociali e umanitarie che sono proprie di tali soggetti e pertanto rinunciando alla proprietà dei materiali e concedendo la facoltà di gestione dei medesimi nel rispetto delle nuove norme intervenute, approvando la proposta e gli schemi degli atti di intesa predisposti dal Direttore;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii..

ACQUISITI i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta della presente Deliberazione;

VISTA la Convenzione istitutiva dell'Ente;

VISTI gli esiti della discussione come riepilogati nel verbale di seduta ad uso esclusivamente interno del Comitato di Bacino;

VISTO l'esito della votazione, in forma palese per alzata di mano, che si riporta:

PRESENTI N. 6

FAVOREVOLI N. 6

DELIBERA

1. di prendere atto della disciplina recata dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 1 febbraio 2018 e dalle successive deliberazioni dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali n. 4 del 4 giugno 2018, n. 5 e n. 6 del 31 luglio 2018;
2. di approvare lo schema di atto di intesa "Convenzione regolante l'intesa per la raccolta di metalli ferrosi e non ferrosi nel territorio del Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti" (allegato "A");
3. di dare adeguata informazione agli enti religiosi e alle associazioni interessate mediante informativa sul sito istituzionale dell'Ente;
4. di comunicare la presente deliberazione a ETRA spa.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO DI BACINO

Dott.ssa ANTONELLA ARGENTI

(firma digitale)

Parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile

Si esprime parere favorevole.

Cittadella, 06/06/2023

Il Direttore

D.ssa Giuseppina Cristofani

con firma digitale

Il Presidente propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile al fine di assicurare la continuità di gestione delle strutture dell'ente.

Il Comitato Istituzionale approva l'immediata eseguibilità del provvedimento.

PRESENTI N. 6

FAVOREVOLI N. 6

**SCHEMA DI CONVENZIONE REGOLANTE L'INTESA PER LE RACCOLTE DI METALLI FERROSI E NON
FERROSI NEL TERRITORIO DEL CONSIGLIO DI BACINO BRENTA PER I RIFIUTI**

SEZIONE I – Dichiarazione del Richiedente

Il sottoscritto _____, C.F. _____,
nella sua qualità di (*) _____ e legale rappresentante della
Associazione/Ente _____
con sede nel Comune di _____, in P.zza/Via _____,
n. _____, C.F. _____, P.IVA _____ iscritta al registro
della Associazioni al n° (**)_ _____ (nella Sezione II denominato anche solo
"Convenzionato"), con la presente

DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi (articolo 76, DPR n. 445/2000)

che l'associazione di volontariato/l'ente religioso è iscritta alla sottocategoria 2-ter dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali della sezione regionale/provinciale di _____ n° autorizzazione _____ rilasciata in data ____/____/____ con scadenza il ____/____/____;

di voler effettuare una raccolta dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici (*barrare quelli di interesse*):

150104 imballaggi metallici;

200140 metalli;

200307 rifiuti ingombranti (limitatamente ai rifiuti in metallo).

nel/i Comune/i di _____;

nel periodo dal ____/____/____ al ____/____/____;

di non effettuare operazioni di stoccaggio ma solo trasbordo da mezzo a mezzo, oppure trasporto diretto all'impianto di destino);

oppure

di effettuare operazioni di stoccaggio nell'area sita in _____ a tal fine si allega l'autorizzazione n° _____ rilasciata da _____;

che i rifiuti sono destinati all'impianto denominato _____;

che il referente organizzativo è il/la Sig./Sig.ra: _____
telefono/cellulare: _____; mail: _____;

si allega un documento di identità.

Firma

* (ad es. il Presidente dell'organo direttivo/amministrativo dell'associazione, riconosciuta o non riconosciuta, il Parroco ecc.).

** nel caso di Associazioni di volontariato/Organizzazione di volontariato (ODV) riconosciute riportare il numero di Iscrizione al Registro Regionale delle organizzazioni di volontariato o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

SEZIONE II – Disciplina dell’Intesa

Tra

il Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti, in persona del **Direttore**,

e

il Convenzionato come sopra rappresentato

e

la società **Energia Territorio Risorse Ambientali – ETRA S.p.A.**, in qualità di Gestore affidatario del servizio rifiuti, C.F. e partita IVA n. 03278040245, con sede legale in Largo Parolini n. 82/b, in Bassano del Grappa (VI), in persona del Procuratore e Dirigente dell’Area Servizio Ambientale Integrato, PAROLIN ROBERTO, giusta procura speciale rep. n. 113934, racc. n. 53633, del 21.04.2022, autenticata nelle firme del Notaio dott. Paone e registrata a Padova il 22.04.2022 con n. 15646 Seria 1T

PREMESSO CHE:

- il Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti è l’autorità pubblica di governo, ai sensi dell’art. 3-*bis*, comma 1-*bis* del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 e della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani per i comuni del bacino territoriale “Brenta”;
- attualmente il servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani è affidato a ETRA SpA secondo il modello *cd. in house providing*;
- l’art. 3, comma 5 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che *“I Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”*;
- il vigente Regolamento Unificato per la gestione dei rifiuti urbani prevede la competenza del Consiglio di Bacino in ordine alla regolazione e controllo, in conformità alla disciplina di legge, di iniziative e/o attività connesse od integrative alla gestione dei rifiuti da parte di Comuni o associazioni senza scopo di lucro “Le associazioni di volontariato che operano senza fini di lucro all’interno del territorio comunale possono, nel rispetto della normativa ambientale, coadiuvare il Gestore nella raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani (...) I rapporti ... sono regolati da apposite convenzioni, trasmesse per conoscenza al Gestore. (art. 42);
- nel territorio operano numerose associazioni e gruppi organizzati ed enti prevalentemente con finalità benefica; tali associazioni, gruppi ed enti, per la specifica funzione sociale che svolgono, sono stati nel tempo coinvolti nello svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, con benefici per l’intera collettività di riferimento, ma sono oggi onerate – al pari di qualsiasi altro soggetto - a rispettare integralmente la normativa sui rifiuti;
- l’Albo Nazionale Gestori Ambientali, con circolare 29 maggio 2015, n. 437, ha invero espressamente chiarito che l’obbligo di iscrizione all’albo (sezione Trasportatori) ai sensi dell’art. 212, comma 8 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 grava su qualsiasi soggetto che svolga attività di trasporto rifiuti, a prescindere dalle finalità;
- l’art. 30 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (cd. collegato ambientale) ha inoltre modificato l’art. 188 del decreto legislativo 152/2006 inserendo il comma 1-*bis*, ai sensi del quale *“Il produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di rame o di metalli ferrosi e non ferrosi che non provvede direttamente al loro trattamento deve consegnarli unicamente ad imprese autorizzate alle attività di trasporto e raccolta di rifiuti o di bonifica dei siti o alle attività di commercio o di intermediazione senza detenzione dei rifiuti, ovvero a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti, in conformità all’articolo 212, comma 5, ovvero al recupero o smaltimento dei rifiuti, autorizzati ai sensi delle disposizioni della parte quarta del presente decreto. Alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi non si applica la disciplina di cui all’articolo 266, comma 5”*;

- l'art. 1, commi 123 e 124 della legge 4 agosto 2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha demandato al Ministero dell'Ambiente ed all'Albo Nazionale Gestori Ambientali la definizione delle modalità semplificate relative, rispettivamente, agli adempimenti ed all'iscrizione per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti ferrosi e non ferrosi;

- il Decreto del Ministero dell'Ambiente 1° febbraio 2018, e in particolare l'articolo 5, comma 1, stabilisce le modalità semplificate relative agli adempimenti per l'esercizio delle raccolte e trasporto rifiuti non pericolosi di metalli ferrosi e non ferrosi riguardante le associazioni di volontariato e gli enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionale di rifiuti di provenienza urbana;

- la Delibera del Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali n. 4 del 4 giugno 2018 individua la sottocategoria 2-ter per l'iscrizione all'Albo, con procedura semplificata, delle associazioni di volontariato

ed enti religiosi che intendono svolgere attività di raccolta e trasporto occasionali di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di provenienza urbana, i criteri e i requisiti per (articoli 4 e 5);

- ai fini dell'iscrizione temporanea dei veicoli che l'associazione o ente intende utilizzare per le attività di raccolta e trasporto l'art. 5 della citata delibera prevede la sottoscrizione e la produzione all'Albo di un'intesa con i Comuni territorialmente competenti almeno 10 giorni prima dell'evento organizzato;

Tutto ciò premesso, le parti come sopra rappresentate

CONVENGONO:

1. Il Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti, preso atto dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali alla sezione 1, autorizza il Convenzionato ad effettuare la raccolta di metalli ferrosi e non ferrosi come specificato nella sezione I del presente atto. La presente autorizzazione è condizionata al perfezionamento della procedura di iscrizione dei mezzi in conformità delle prescrizioni dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali (Delibera n. 4 del 4 giugno 2018, nn. 5 e 6 del 31 luglio 2018).

2. Il Convenzionato, con la sottoscrizione del presente atto, si obbliga:

a) a trasmettere, prima dell'inizio della raccolta, l'iscrizione temporanea dei mezzi rilasciata dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali all'indirizzo PEC:@etraspa.it e la comune o in alternativa a trasmettere al medesimo indirizzo comunicazione di avvio campagna corredata di individuazione dei mezzi utilizzati;

b) a non raccogliere rifiuti diversi da quelli sopra indicati ed in particolare il rifiuto secco residuo, parti di veicoli a motore, rifiuti derivanti da attività di costruzione e demolizione edile, batterie d'auto usate, o facenti parte delle raccolte circuito RAEE;

c) a compilare un documento di trasporto in cui il Comune, trattandosi di rifiuti urbani, dovrà essere indicato come «produttore/detentore». A tal fine l'originale della 1^ copia "produttore/detentore", debitamente compilata, dovrà pervenire a ETRA spa entro 7 giorni dalla data di chiusura della raccolta mediante consegna a mano o via posta. La 4^ copia del formulario "Copia trasportatore da restituire al detentore" potrà pervenire anche mediante trasmissione Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo:.....@.etraspa.it;

d) nel caso in cui la raccolta venga effettuata su più Comuni, a raccogliere, trasportare e gestire il rifiuto separatamente per ciascun Comune di provenienza, in modo da consentire la rilevazione del peso per ogni Comune e per ogni tipologia di rifiuto;

e) al termine delle operazioni oggetto della presente convenzione, le aree interessate dall'attività di raccolta e trasbordo nonché, qualora autorizzate, di stoccaggio e deposito, dovranno rimanere perfettamente pulite.

3. Lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione è a titolo gratuito, non professionale. Nessun onere grava pertanto a carico del Consiglio né alcun corrispettivo può essere richiesto dal Convenzionato a terzi. I materiali recuperabili raccolti sono ceduti dal Comune in proprietà al Convenzionato richiedente che ha facoltà di commercializzarli con il vincolo di assicurarne il recupero.

4. Ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dallo svolgimento dell'attività è a carico del Convenzionato richiedente. A tal proposito si sottolinea come sia onere del Convenzionato porre in essere

tutte le misure in materia di sicurezza nel pieno rispetto della vigente normativa in materia, in particolare dal D.Lgs. 81/2008.

5. Il Convenzionato esonera, altresì, il Consiglio da qualsivoglia responsabilità in ordine alle possibili conseguenze dannose (derivanti dalle attività di raccolta e trasferimento dei rifiuti effettuate, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo lo sversamento di liquidi sul terreno, l'inquinamento di falde acquifere, danni a terzi, ecc.).

6. Il Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti si riserva la facoltà di revocare la presente Convenzione:

a) in caso si sopravvenute ragioni di interesse pubblico;

b) in caso di inosservanza delle disposizioni contenute nella presente Convenzione e/o delle disposizioni di legge e regolamentari riferite alle attività svolte in esito alla presente Convenzione.

La revoca ha effetto immediato con decorrenza dalla sua comunicazione.

7. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso. Eventuali spese di registrazione e contrattuali sono a carico del Convenzionato.

8. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni normative ed ai regolamenti vigenti in materia di gestione dei rifiuti.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore f.f. del

Consiglio di Bacino Brenta per i Rifiuti

Dott. Giuseppina Cristofani

**Il Legale Rappresentante
del Convenzionato**

Il delegato di

Energia Territorio Risorse Ambientali – ETRA S.p.A.

Il Dirigente Area SAI – Dott. Roberto Parolin
